

IVA

Trattamento Iva dei voucher

di **EVOLUTION**



Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei voucher, grazie soprattutto al legislatore comunitario, che ha integrato la Direttiva comunitaria 2006/112/CE, con l'introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, ad opera della Direttiva UE 2016/1065 "Direttiva sui voucher", è stato regolamentato il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo di buoni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce un'analisi del trattamento Iva dei voucher.

In Italia la **trasposizione** delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la **L. 163/2017**, con cui il Governo è stato delegato ad adottare **decreti legislativi** per dare attuazione ad alcune direttive, tra cui la **2016/1065**.

A seguito dell'avvento delle **nuove regole** Iva sul trattamento dei *voucher*, ai fini dell'imposta rilevano **tre definizioni** di buono:

- il **buono-corrispettivo** (definizione generale);
- il **buono-corrispettivo monouso**;
- il **buono-corrispettivo multiuso**.

Per **buono-corrispettivo** si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l'**obbligo** di essere **accettato** come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- **indica** sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i **beni** o i **servizi** da cedere o prestare o le **identità** dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le **condizioni generali di utilizzo a esso relative**.

Tale definizione **rispecchia** quanto stabilito dalla **Direttiva UE 2016/1065**, secondo cui il buono è *“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative”*.

Un **buono-corrispettivo** deve intendersi **monouso** se al momento della sua emissione è **nota la disciplina applicabile ai fini Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

In particolare, per considerare “monouso” il buono occorre **conoscere**:

- l’Iva virtualmente **dovuta** e
- il **luogo di effettuazione dell’operazione** (cessione o prestazione) a cui lo stesso dà diritto.

Peraltro, costituisce **effettuazione** della cessione o prestazione, a cui il buono-corrispettivo dà diritto, **ogni trasferimento** del buono-corrispettivo monouso stesso, **precedente** all’operazione (cessione dei beni o prestazione di servizi).

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l’**emissione** del buono e **ogni suo successivo trasferimento**, la **cessione del bene** o la **prestazione di servizi** a cui lo stesso dà diritto **non rileva ai fini Iva**: in pratica la **spesa del buono è irrilevante ai fini del tributo**.

Invece, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se **effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso**, è **rilevante** ai fini Iva e si considera resa **nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo**.

Parimenti la **Direttiva** definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il **luogo** della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l’**Iva dovuta** sui beni o servizi sono **noti al momento dell’emissione**. Sicché, atteso che in questa tipologia di buono è noto il luogo in cui rileva la cessione o la prestazione, nonché l’Iva dovuta, **già al momento dell’emissione**, e quindi le **informazioni minime necessarie** per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili fin da subito, è possibile **determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva** alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi.

Ne deriva che la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere **tassata al momento della sua emissione**. E **ogni trasferimento del buono monouso** – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora, quindi **rilevante** ai fini dell’Iva.

Infine, un **buono-corrispettivo** è **multiuso** se al momento della sua emissione **non è nota** la

disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Pertanto, **non rilevano** eventuali **trasferimenti** del buono-corrispettivo multiuso **precedenti** alla **spesa finale** come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera **effettuata** al verificarsi degli eventi di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), assumendo come **pagamento** l'**accettazione** del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La base imponibile è costituita:

- dal **corrispettivo** dovuto per il buono-corrispettivo o, in **assenza di informazioni** su detto corrispettivo,
- dal **valore monetario del buono-corrispettivo multiuso** al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo **parzialmente**, la base imponibile è pari alla **corrispondente** parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

In ogni caso, i **servizi di distribuzione, intermediazione** e servizi simili relativi ai trasferimenti del buono multiuso **rilevano in via autonoma** ai fini Iva.

La **base imponibile** di tali servizi, qualora **non** sia stabilito uno **specifico corrispettivo**, è costituita dalla **differenza** tra il **valore monetario** del buono-corrispettivo e l'**importo dovuto** per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

La **ratio sottostante** è che la **distribuzione** di un buono multiuso rappresenta di per sé la **fornitura di un servizio imponibile** che è **indipendente** dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spesa del buono) e al quale deve essere riconosciuta una **propria autonomia** ai fini Iva.

La **Direttiva** fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che *“è tale il buono **diverso da un buono monouso**”*. Ecco che allora rientrano in questa categoria i buoni con riferimento ai quali **non sono noti**, al momento dell'emissione:

- **né il luogo** della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- **né l'Iva (aliquota)** dovuta su tali beni o servizi.

Pertanto, non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell'emissione del buono, ma **solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi**

prestati.

Per quanto riguarda la **circolazione** del buono multiuso la Direttiva 2006/112/CE, all'**articolo 30-ter**, prevede che *“la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un **buono multiuso** accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell'articolo 27, **mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'Iva**”*.

Qualora, poi, il **trasferimento** di un buono multiuso sia effettuato da un **soggetto passivo diverso** da quello che **esegue l'operazione** soggetta a Iva, le **prestazioni di servizi** che possono essere autonomamente individuate, quali i **servizi di distribuzione** o di **promozione**, **restano soggette a Iva**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)